

**SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA
PER RICHIESTA DI ANTICIPO SU INIZIATIVA FASHIONTECH**

PREMESSO CHE

1. Con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1217 del 04/02/2019 è stata approvata "FASHIONTECH - Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile", finalizzata in particolare a sostenere l'innovazione del settore "Tessile, Moda e Accessorio" secondo i principi di sostenibilità, quale pilastro per la creazione di valore condiviso tra i molti stakeholder, quali l'ambiente, la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il territorio e i consumatori, attraverso progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
2. Con d.d.u.o. n. 5044 del 10/04/2019 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi a valere sulla predetta iniziativa Fashiontech;
3. Con (inserire estremi provvedimento e natura, cioè delibera, decreto del Direttore/Dirigente) è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili;
4. Conformemente a quanto previsto dall'art. C4.b del Bando il soggetto (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale*), riconosciuto beneficiario dal provvedimento d.d.u.o. (*inserire il riferimento specifico all'atto*) di cui al punto 3 che precede, ha prodotto nei termini la documentazione richiesta, personalmente o per il tramite del Capofila di progetto;
5. Il già citato art. C4.b del Bando stabilisce che l'erogazione dell'anticipo sul contributo, a favore dei soggetti privati avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia della realizzazione dell'investimento di progetto, pari al 40% del contributo concesso stesso;
6. Il Progetto dal titolo [...], ID Bandi Online [...], presentato dal suddetto (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale*) è stato definitivamente approvato e ammesso all'intervento finanziario di cui alla graduatoria indicata al punto 3 che precede per un investimento complessivo di progetto pari a euro (importo in cifre ed in lettere), come risulta dal provvedimento (*inserire il riferimento specifico all'atto*), e un'agevolazione assegnata a titolo di contributo a fondo perduto di un importo pari a euro (importo in cifre ed in lettere);

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 – Il/La sottoscritto/a (*Istituto bancario o assicurativo/Intermediario Finanziario, specificare la tipologia della sede emittente: Filiale/Agenzia*, Sede Centrale, Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale*), autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominato/a GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell'interesse di (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale*), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro (importo in cifre ed in lettere), oltre ad interessi legali

maturati, a garanzia della realizzazione dell'investimento di progetto, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE degli obblighi/delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Bando Fashiontech, approvato con d.d.u.o. n. 5044 del 10/04/2019, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 – L'efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da (*inserire data coincidente o antecedente la data di protocollo della richiesta dell'anticipo*) e cessa il giorno (*inserire data corrispondente alla data di termine del progetto dichiarata in fase di adesione al Bando, maggiorata di dodici mesi*). La predetta data potrà essere oggetto di rinnovo previa richiesta del BENEFICIARIO. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito della verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese di progetto da parte del BENEFICIARIO.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int. all'indirizzo (*indicare indirizzo di posta elettronica*).

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO con l'erogazione al CONTRAENTE dell'anticipo del contributo ai sensi dell'art. C4.b del Bando, di cui al punto 5 in premessa;

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente bancario: IBAN IT58Y0306909790000000001918, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL GARANTE

FORO COMPETENTE

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL GARANTE

**(Ove necessario) Validazione del contenuto rilasciata dalla Sede centrale dell'Istituto di credito e della società assicurativa garante che ha rilasciato la garanzia.*

LUOGO E DATA

FIRMA PER VALIDAZIONE